



Roma 24/11/2020  
Prot. M/9272

**A tutte le strutture**

**Oggetto:** Congedo Covid-19 per quarantena scolastica e sospensione didattica in presenza

A seguito del susseguirsi della normativa emergenziale, abbiamo ritenuto opportuno e utile ricostruirvi l'evoluzione di una misura molto importante per tutte quelle lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato, che avendo figli minori in quarantena scolastica o per sospensione della didattica in presenza, si trovino nella situazione di dover conciliare vita-lavoro.

**La quarantena per Covid-19 dei minori, ha fin dall'inizio della pandemia, posto i genitori a dover conciliare le necessarie esigenze di cura dei figli con il lavoro. Da qui, l'esigenza di introdurre una misura che si ponga come alternativa alle situazioni in cui vi è l'impossibilità di accedere allo smart working, pur rimanendo quest'ultimo istituto da privilegiare secondo la stessa decretazione d'urgenza.**

**Il diritto alla fruizione del congedo straordinario COVID-19** è, infatti, una misura che si pone come "alternativa" ai casi in cui la lavoratrice ed il lavoratore, in presenza di un figlio "convivente" che debba restare a casa per aver contratto o essere venuto a contatto con casi di Covid, non possano fruire dello smart working. Si rammenta che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi ma non negli stessi giorni.

Tale congedo, introdotto dal DL 111/2020, ha visto il succedersi di normative che hanno ampliato il campo di applicazione oggettivo e soggettivo. Ciò è avvenuto in primis con la Legge 126/2020 di conversione del Decreto Agosto e, più recentemente, con i Decreti "Ristori e "Ristori bis".

Tali normative ne hanno esteso la fruizione dai casi di quarantena scolastica da Covid-19 quando il minore di anni 14 abbia contratto il virus nell'ambito del plesso scolastico, a casi di quarantena per contagi avvenuti in luoghi diversi dal plesso scolastico (nell'ambito dello svolgimento di attività sportive o in strutture di insegnamento alla musica e alle lingue), fino ad interessare la fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza sostituita da DAD.

Il più recente art 13 del Decreto Legge "Ristori bis", ha aggiunto ai casi appena elencati ed in conseguenza dell'evoluzione pandemica nelle nostre Regioni, quello della sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di I grado disposta in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

Se quella appena declinata è l'evoluzione dell'istituto nel suo campo di applicazione oggettivo, sul versante soggettivo, troviamo la novità, introdotta dal DL Ristori, di aver esteso la possibilità di poter fruire del suddetto periodo di congedo anche a genitori conviventi con figli di età compresa tra i 14 anni ed i 16 anni non ancora compiuti.

Tale ultima estensione si traduce, però, in una differenziazione tra quelle lavoratrici e lavoratori dipendenti che, accedendo al congedo straordinario, riceveranno l'indennità pari al 50% della retribuzione

e alla corrispondente copertura previdenziale figurativa per tutto il periodo di quarantena dei figli o per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica (riguardante i soli genitori che hanno figli in quarantena inferiori a 14 anni) e coloro che potranno accedere al congedo straordinario ma senza ricevere né indennità né copertura previdenziale (genitori con figli in quarantena tra i 14 e 16 anni non compiuti). Si precisa che in tale seconda fattispecie, il genitore che richiede il congedo non potrà essere licenziato durante tale periodo, per espressa previsione legislativa, avendo diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dello stesso.

Rispetto alle novità su tale istituto succedutesi nel tempo, l'Inps ha diramato due circolari con cui fornisce le necessarie istruzioni amministrative ed applicative: si tratta delle circolari 116 del 2/10/2020 e la 132 del 20/11/2020 (che si invia in allegato). In quest'ultima oltre a sintetizzare l'evoluzione della misura e ad annunciare una prossima circolare con cui illustrerà le indicazioni per la fruizione del congedo straordinario previsto dal DL Ristori bis in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di I grado, chiarisce che:

- sia nei casi di contatto Covid-19 del minore avvenuto nell'ambito del **plesso scolastico** che in **luogo diverso dal plesso scolastico**, l'accesso al congedo straordinario richiede un provvedimento della Asl territorialmente competente. In tali casi, il congedo potrà essere fruito solo a partire dal 14 ottobre (data di entrata in vigore della L.126/2020 con cui è stato convertito il DL "Agosto")
- nel caso di **sospensione dell'attività didattica in presenza**, l'accesso al congedo straordinario è subordinato ad un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o delle singole strutture scolastiche. La fruizione di tale congedo decorre dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DL 137/2020 "Ristori").

Ferme restando le date di decorrenza di cui sopra e le condizioni previste dalla normativa emergenziale, le domande potranno riguardare anche periodi di astensione dal lavoro antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

Vi ricordiamo che per quanto riguarda le domande di **congedo straordinario per quarantena di minori di anni 14**, le stesse potranno essere presentate avvalendosi del **Patronato ITAL-UIL**, mentre nel caso di genitori di **figli conviventi di età compresa tra i 14 anni e 16 non compiuti**, la richiesta di congedo straordinario non retribuito dovrà essere presentata esclusivamente al proprio datore di lavoro.

Di seguito una scheda riepilogativa sul **CONGEDO STRAORDINARIO COVID-19** che ricordiamo essere uno strumento alternativo ai casi di impossibilità di utilizzo dello SMART WORKING:

Età del figlio convivente	In quali casi	Indennità	Durata del congedo	Da quando è possibile fruire del congedo	Data scadenza fruizione congedo
Quarantena figlio minore di anni 14	Contagio avvenuto nel <b>plesso scolastico</b>	<b>SI</b> pari al 50% della retribuzione + copertura previdenziale figurativa	Pari alla durata della quarantena del figlio, comprese eventuali proroghe	Può essere fruito dal <u>9 settembre 2020</u>	31 dicembre 2020
	Contagio avvenuto in <b>luoghi diversi dal plesso scolastico</b> : - contagio nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;	<b>SI</b> pari al 50% della retribuzione + copertura previdenziale figurativa	Pari alla durata della quarantena del figlio, comprese eventuali proroghe	Può essere fruito a decorrere dal <u>14 ottobre 2020</u> ( <b>data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Agosto</b> )	31 dicembre 2020

	- contagio all'interno di strutture per seguire lezioni musicali o linguistiche				
	<b>sospensione attività didattica in presenza</b>	<b>SI</b> pari al 50% della retribuzione + copertura previdenziale figurativa	Pari alla durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza	Può essere fruito a decorrere dal <u>29 ottobre 2020</u> (data di entrata in vigore del Decreto Ristori)	
	<b>sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di I grado</b> , disposta in aree "caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto".	<b>SI</b> pari al 50% della retribuzione + copertura previdenziale figurativa	Pari alla durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza	Può essere fruito a decorrere dal <u>9/11/2020</u> (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis)  In attesa di circolare INPS	
<b>Quarantena figlio tra 14 e 16 anni non compiuti</b>	-contagio avvenuto nel <b>plesso scolastico</b> ; -contagio avvenuto in <b>luoghi diversi dal plesso scolastico</b> (nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati; contagio all'interno di strutture per seguire lezioni musicali o linguistiche)	<b>NO congedo non retribuito</b> (divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro)	Pari alla quarantena del figlio, comprese eventuali proroghe	Può essere fruito a decorrere dal <u>29 ottobre 2020</u> (data di entrata in vigore del Decreto Ristori)	31 dicembre 2020
	<b>sospensione attività didattica in presenza</b>	<b>NO congedo non retribuito</b> (divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro)	Pari alla durata della sospensione delle attività scolastiche in presenza	Può essere fruito a decorrere dal <u>29 ottobre 2020</u> (data di entrata in vigore del Decreto Ristori)	

Cordialmente

Il Direttore Generale Ital Uil

Maria Candida Imburgia

La Segretaria Confederale

Ivana Veronese